

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	34,63 ⁽¹⁾
1701 11 90	34,63 ⁽¹⁾
1701 12 10	34,63 ⁽¹⁾
1701 12 90	34,63 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,53
1701 99 10	44,53
1701 99 90	44,53 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.